



Documento dell'Unione Generale del Lavoro di analisi del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176

Audizione del 28 novembre 2022

presso la Commissione Programmazione economica, Bilancio del Senato della Repubblica

Il decreto-legge 18 novembre 2022, n. 76, meglio conosciuto come decreto Aiuti quater, si muove in continuità con i precedenti provvedimenti urgenti, varati per assicurare un sostegno alle famiglie e alle imprese, colpite dagli effetti negativi del caro energia.

Conseguentemente, la nostra Organizzazione sindacale esprime apprezzamento per le misure contenute nell'atto, in ragione del perdurare delle condizioni che hanno portato ad un aumento esponenziale dei prezzi al consumo, soprattutto quelli dei generi di prima necessità, e dei costi connessi ai consumi energetici, sia per le utenze domestiche che per quanto attiene alle attività produttive.

La principale novità del decreto-legge 76/2022 è contenuta all'articolo 3, comma 10, ed è relativa all'innalzamento della soglia di esenzione fiscale da 600 a 3mila euro sui cosiddetti fringe benefit, vale a dire quelle misure di welfare aziendale che il datore di lavoro riconosce ai propri dipendenti in maniera liberale e volontaria o in forza della sottoscrizione di accordi collettivi.

L'Ugl, in occasione degli incontri con il Governo, aveva segnalato questa necessità, proprio per avere ulteriori strumenti per contrastare l'impatto del caro-vita sulle persone. L'Esecutivo ha inteso, in questo modo, aderire alla richiesta formulata, per cui si apprezza molto l'intervento che andrebbe esteso a tutto il 2023, valutando anche il fatto che molte imprese potrebbero incontrare ostacoli formali nel riconoscere ai propri dipendenti ulteriori benefici monetari, in beni o in servizi.

Si segnala, però, una incongruenza interpretativa contenuta in una circolare della Agenzia delle entrate in merito alla corretta interpretazione del contenuto dell'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142. Secondo l'Agenzia delle entrate, il superamento della soglia di 600 euro comporta la perdita dell'agevolazione fiscale su tutta la somma e non soltanto sulla quota eccedente; è evidente che l'innalzamento della soglia a 3mila euro sposta semplicemente più in alto l'asticella, ma non elimina quella che appare, a tutti gli effetti, una interpretazione che va oltre lo spirito della legge.

Rispetto ad eventuali integrazioni al provvedimento, si evidenzia la necessità di ricomprendere i Lavoratori ASU della Regione Sicilia fra i beneficiari dei bonus monetari riconosciuti dai precedenti decreti-legge Aiuti bis e Aiuti Ter, in quanto equiparabili ai Lavoratori socialmente utili e ai Lavoratori di pubblica utilità.



Inoltre, al fine di assicurare ai Comuni, per il tramite degli Ambiti territoriali sociali, ulteriori risorse fondamentali per sostenere le famiglie nella particolare congiuntura economica, si propone di inserire una norma straordinaria con carattere di urgenza per effetto della quale le somme relative al Fondo nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, poi confluito nel Fondo per il Reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, non impegnate alla data del 31 dicembre 2021 sono immediatamente ed eccezionalmente disponibili per l'adozione di interventi a sostegno delle persone e delle famiglie in condizione di disagio economico e sociale.

Analisi del contenuto del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176

Articolo	Contenuto	Osservazioni
Art. 1 – Contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, per il mese di dicembre 2022	Si richiama il precedente decreto-legge 144/2022; i contributi ivi previsti sono riconosciuti alle medesime condizioni già indicate, anche per il mese di dicembre. I crediti di imposta sono utilizzabili esclusivamente in compensazione; non concorrono alla formazione del reddito. Sono cedibili, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti; sono possibili due cessioni. È previsto l'invio di una comunicazione all'Agenzia delle entrate entro il 16 marzo 2023. Gli oneri sono quantificati in 2,726 miliardi di euro.	Si tratta della riproposizione di strumenti già adottati a sostegno delle imprese. Naturalmente, resta il grande limite del credito di imposta che presuppone che l'azienda stessa sia comunque in condizione di far fronte al pagamento anticipato delle bollette, salvo poi recuperare il credito.
Art. 2 – Disposizioni in materia di accisa e di imposta sul valore sul valore aggiunto su alcuni carburanti	Sono definire le aliquote delle accise su alcuni carburanti (benzina, gasolio, Gpl, metano), in ragione del perdurare degli effetti economici dell'eccezionale incremento dei prezzi energetici. L'aliquota Iva sul	Condivisibile nell'immediato la misura. In prospettiva 2023, è utile riflettere sull'ipotesi di inserire interventi maggiormente selettivi sul versante dei prezzi dei carburanti, introducendo agevolazioni mirate per



	<p>gas naturale per autotrazione è fissata al 5%, mentre viene esclusa l'applicazione dell'aliquota sul gas commerciale usato come carburante fino al 31 dicembre 2022. È prevista una comunicazione degli esercenti dei depositi e degli impianti entro il 13 gennaio 2023 sulle giacenze. Gli oneri sono quantificati in 1,366 miliardi.</p>	<p>le categorie maggiormente esposte (come, ad esempio, l'autotrasporto di merci e persone, la pesca e l'agricoltura, gli agenti di commercio), fermo restando il riconoscimento di benefici diffusi per la totalità della popolazione.</p>
<p>Art. 3 – Misure di sostegno per fronteggiare il caro bollette</p>	<p>Le imprese residenti in Italia hanno la facoltà di chiedere la rateizzazione degli importi relativi alle bollette energetiche, eccedenti l'importo medio contabilizzato a parità di consumo. Sono previste modalità semplificate per l'inoltro dell'istanza con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy. È possibile una copertura assicurativa. In caso di inadempienza su almeno due rate, il piano decade. Sace è autorizzata ad offrire le garanzie; di conseguenza sale a 5 miliardi la dotazione complessiva. Il comma 10 eleva a 3mila euro, da 600 euro la soglia di detassazione per le misure di welfare aziendale (cosiddetti fringe benefit). Il comma 11 innalza a 60 milioni la dotazione finanziaria per le misure di sostegno alle società sportive, aggiungendo il Coni, il</p>	<p>La misura maggiormente apprezzata in questo articolo è quella che innalza la soglia di esenzione fiscale sui fringe benefit da 600 a 3mila euro; l'auspicio è che possa diventare uno strumento stabile, da accompagnare con l'introduzione di maggiori forme di partecipazione dei lavoratori.</p>



	Comitato italiano paralimpico e la società Sport e Salute. 50 milioni sono aggiunti al fondo a sostegno del terzo settore.	
Art. 4 – Misure per l’incremento della produzione di gas naturale	Sono apportate alcune modifiche al decreto-legge 17/2022, in funzione di facilitare la ricerca e la produzione di gas naturale. Sono definite le procedure per la fissazione del prezzo sui diritti di estrazione.	L’articolo è volto a favorire una maggiore diversificazione delle fonti di approvvigionamento energetico.
Art. 5 – Proroghe di termini nel settore del gas naturale	Sono prorogate alcune norme contenute in precedenti provvedimenti urgenti, con oneri ulteriori per 4 miliardi di euro.	La norma si rende necessaria alla luce del perdurare delle condizioni del mercato.
Art. 6 – Contributo del Ministero della difesa alla sicurezza energetica nazionale	Sono apportate alcune modifiche all’articolo 20 del decreto-legge 17/2022, volte a favorire l’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili. La parola decarbonizzazione è sostituita da ottimizzazione.	Si tratta di una opzione utile per implementare la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Corretto il fatto che quota parte degli utili di Difesa servizi spa confluisca in un fondo dedicato a progetti di ricerca e sviluppo in materia di rinnovabili.
Art. 7 – Disposizione in materia di autotrasporto	I contributi a sostegno del settore dell’autotrasporto merci sono erogati esclusivamente alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia.	Si tratta di un provvedimento condivisibile.
Art. 8 – Misure urgenti in materia di mezzi di pagamento	Ai soggetti passivi Iva obbligati alla memorizzazione e alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri è concesso un contributo massimo di 50 euro per	Si tratta di una misura volta a favorire soprattutto i piccoli esercenti e i professionisti.



	<p>l'adeguamento degli strumenti utilizzati. Il contributo è concesso sotto forma di credito di imposta; gli oneri sono quantificati in 80 milioni di euro.</p>	
<p>Art. 9 – Modifiche agli incentivi per l'efficientamento energetico</p>	<p>La detrazione per gli interventi di efficientamento energetico effettuati da singoli e nei condomini resta al 110% fino al 31 dicembre 2022 e scende al 90% per le spese sostenute nel 2023. La detrazione al 110% spetta in determinate condizioni per le spese effettuate entro il 31 marzo 2023, mentre per gli interventi avviati a partire dal 1° gennaio 2023 la detrazione al 90% si applica ai contribuenti con un reddito di riferimento non superiore a 15mila euro, calcolato attraverso un meccanismo che valorizza il numero dei componenti del nucleo familiare. Sono esclusi gli interventi i cui atti (Cila, delibera assembleare, acquisizione dell'immobile) siano successivi al 25 novembre 2022. È prevista l'erogazione di un contributo da parte dell'Agenzia delle entrate. I crediti comunicati al 31 ottobre 2022 e non ancora fruiti possono essere fruiti in dieci rate annuali.</p>	<p>L'introduzione di una sorta di quoziente familiare è interessante; andrebbe però innalzata la soglia ad almeno 20mila euro, perché altrimenti rischierebbero di essere escluse le famiglie monoreddito con un solo figlio a carico.</p>
<p>Art. 10 – Norme in</p>	<p>L'obbligo per i comuni non</p>	<p>La soglia di riferimento è di 150mila</p>



<p>materia di procedure di affidamento di lavoro</p>	<p>capoluogo di provincia di avvalersi delle stazioni appaltanti si applica in caso di importo pari o superiore a quello individuato all'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge 76/2020. Alle stazioni appaltanti destinatarie delle risorse del Pnrr e del Pnc che non hanno ancora fruito del contributo previsto all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 50/2022 possono essere assegnate delle risorse. Al decreto-legge 77/2021 è aggiunto l'articolo 44-bis con il relativo allegato, volto a semplificare le procedure per la realizzazione di alcuni interventi autostradali di preminente interesse nazionale.</p>	<p>euro, per cui vi è obbligo per procedure fino a 149.999 euro. Il riferimento all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 50/2022 è connesso all'intervenuto aumento dei prezzi delle materie prime che ha effetti sulla tenuta economica e finanziaria degli appalti per la realizzazione di opere pubbliche. L'allegato 2 individua dodici interventi autostradali di preminente interesse nazionale, di cui 5 sulla A1 (riqualificazione Barberino-Calenzano; Incisa Valdarno; Milano sud-Lodi; Tangenziale di Modena; Prevam Toscana), uno la A11 (Firenze-Pistoia), due la A13 (Bologna-Ferrara; Monselice-Padova), tre la A14 (Bologna direzione Ravenna; Passante di Bologna; opere compensative di Pesaro) più la Gronda di Genova.</p>
<p>Art. 11 – Disposizioni concernenti la Commissione tecnica Pnrr - Pniec</p>	<p>La norma prevede delle modifiche alla disciplina vigente con riferimento al Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (Pniec) e dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Nella commissione di valutazione di impatto ambientale possono essere indicati anche dipendenti di società in house dello Stato. Possono essere nominati dei componenti aggregati della commissione nel numero</p>	<p>L'intervento è sul decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, conosciuto come codice dell'ambiente.</p>



	massimo di trenta unità.	
Art. 12 – Esenzioni in materia di imposte	Il comma 1 esclude dal pagamento della seconda rata Imu per gli immobili dedicati allo spettacolo. Il comma 3 rende esenti dall'imposta di bollo le domande di contributi destinati a favore di soggetti colpiti da eventi calamitosi o eccezionali oggetto di dichiarazione di stato di emergenza.	Si tratta di disposizioni condivisibili.
Art. 13 – Disposizioni in materia di sport	I versamenti sospesi delle federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche, con domicilio nel territorio dello Stato e nell'ambito di competizioni sportive in corso, possono essere effettuati entro il 22 dicembre 2022.	Il settore dello sport è fra quelli che ha maggiormente subito gli effetti prima del Covid-19 e successivamente del caro-energia legato anche alla guerra russo-ucraina. Soprattutto per le società dilettantistiche e di promozione sportiva andrebbe valutata l'introduzione di misure agevolative.
Art. 14 – Misure urgenti per l'anticipo di spese nell'anno corrente	L'autorizzazione di spesa in favore del gestore dell'infrastruttura ferroviaria è incrementata di 1,080 miliardi per il 2022. 45 milioni sono destinati ad accelerare i programmi di ammodernamento e rinnovamento destinati alla difesa nazionale. La dotazione del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (art. 1, comma 606, legge 234/2021) per il trattamento accessorio del personale pubblico è	Si tratta di interventi urgenti, legati, nel caso della scuola, al rinnovo del contratto collettivo 2019-2021.



	incrementato di 85,8 milioni in favore del personale docente e di 14,2 milioni per il personale Ata.	
Art. 15 – Disposizioni finanziarie	<p>Per adeguare i contratti di prestazione di lavoro in somministrazione del personale impiegato nella procedura di emersione di cittadini stranieri (art. 103, decreto-legge 34/2020) è autorizzata una spesa di 1.558.473 euro. È autorizzata una spesa di 410 milioni di euro per il rafforzamento del Bonus sociale elettrico (art. 1, decreto-legge 115/2022). Il comma 4 istituisce un fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze destinato all'attuazione della manovra di bilancio 2023-2025. Il comma 5 quantifica in 6.037,454 milioni gli oneri del presente decreto per il 2022; nel complesso, in termini di indebitamento il decreto quota 10.355 milioni di euro; viene indicata la relativa copertura.</p>	L'allegato 4 descrive i risultati differenziali.
Art. 16 – Entrata in vigore	Il provvedimento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in gazzetta ufficiale.	Il decreto-legge è in vigore dal 19 novembre 2022, essendo stato pubblicato in gazzetta ufficiale n. 270 del 18 novembre 2022.